



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA
COMUNALE E PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE
USATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20/11/1985

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura per scarichi civili e produttivi del Comune di Fossalta di Piave, disciplina altresì le modalità di smaltimento delle acque usate in carenza di fognatura comunale. Il regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, sia per l'Ente gestore, sia per gli utenti, anche nel corso di eventuali estensioni future.

In caso di necessità potrà essere integrato nelle parti carenti o mutato per effetto delle modificate condizioni iniziali.

Esso ha lo scopo:

- di definire i tipi e i regimi di scarico degli affluenti ammissibili nelle fognature;
- di stabilire le norme di allacciamento;
- di fissare le tariffe di utenza per il servizio di fognatura e di depurazione;
- di regolare in genere i rapporti tra l'Ente Gestore e gli utenti del servizio;
- di definire le modalità di smaltimento delle acque usate in carenza di fognatura comunale.

Articolo 2 Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per acque nere quelle provenienti da apparecchiature sanitarie di case, alberghi, uffici, industrie, ecc., così specificate:

- acque nere propriamente dette: scarico esclusivo dei wc;
- acque saponate propriamente dette: scarico lavelli - lavatrice - doccia - vasca, ecc.;
- acque grasse propriamente dette: scarico cucine (lavelli, ecc.);

Per acque bianche esclusivamente quelle di pioggia (meteoriche) provenienti da edifici, cortili, terrazze, terreni coltivati od incolti.

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazione generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti da attività umane in genere.

Nella rete fognaria a sistema misto vengono raccolte nella stessa canalizzazione sia le acque nere che quelle bianche o meteoriche. Nella fognatura a sistema separato le acque reflue vengono raccolte in apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque bianche o meteoriche.

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo la seguente terminologia:

- fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o da caditoie, convogliandole ai collettori;
- collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale delle rete che raccolgono le acque provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e/o caditoie. I collettori a loro volta confluiscono in un emissario;
- emissario: canale che partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale.

Articolo 3 Competenze esclusive dell'Ente Gestore

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici, la costruzione e l'esercizio delle opere di raccolta e depurazione delle acque reflue e la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti. Gli stessi potranno essere eseguiti anche a cura dell'Ente Gestore. In particolare l'Ente Gestore provvede:

- allo studio, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la raccolta e la depurazione delle acque di carico, nonché dei potenziamenti, integrazioni ed eventuali modifiche che potranno in futuro rendersi necessarie;

- al rilascio delle autorizzazioni degli allacciamenti privati nelle reti di fognature, nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo;
- alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle relative norme delle fognature (vedi tabella 1);
- alla definizione dei canoni di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge;
- alla predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati e sugli scarichi nei corpi idrici superficiali, nel suolo e nel sottosuolo ed all'assunzione di particolari provvedimenti a carico dei trasgressori;
- alla gestione delle opere.

Ulteriori estensioni delle competenze dell'Ente Gestore e degli utenti in base a quanto è previsto dalla legge 10/05/1976, n. 319 e 24/12/1979, n. 650 recanti norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, potranno essere disciplinate con successive modifiche del presente Regolamento.

Articolo 4 Classificazioni delle utenze

Agli effetti dei recapiti e della depurazione, le utenze si distinguono in produttive e civili, ai sensi dell'art. 1 Quater, comma a) e b) della Legge 8/10/1976, n. 690.

Per "insediamento o complesso produttivo" si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono, prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Per "insediamento civile", si intende uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ogni altra attività, anche compresa tra quelle sopra definite produttive, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili.

Dalla definizione di insediamento civile di cui sopra del presente articolo, si individuano tre diverse figure:

- insediamenti "adibiti ad abitazione": è la tipica figura identificata non solo alla destinazione dell'edificio ma anche alla natura dello scarico (acque domestiche);
- insediamenti "qualificati civili": sono quelli dove vengono svolte determinate attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria), elencate espressamente nella legge;
- insediamenti "assimilabili (a quelli civili)": sono quelli dove si svolge un'attività diversa da quelle elencate (comprese anche attività con produzione di beni e prestazione di servizi), che diano origine esclusivamente a scarichi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, così come precisato dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto prot. n. 7311, n. 3216 del 2.6.1981 (tab. "1" allegata al presente Regolamento).

Articolo 5 Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito

Le utenze civili, qualificate civili o assimilabili a quelle civili dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura civile ogni qualvolta esista la possibilità di allacciamento in una sede stradale vicina.

Per tutte le utenze produttive, l'autorizzazione all'allacciamento resta subordinata alla verifica da parte dell'Ente Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convoglio e depurazione disponibili. E' vietata comunque l'immissione nella fognatura di:

- scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti dalle tabelle vigenti ed inoltre: sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, rifiuti solidi, sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze che possono danneggiare, od ostruire le condutture e gli impianti, sostanze radioattive.

Articolo 5/bis

Per quanto riguarda gli scarichi da utenze civili o assimilabili, o da insediamenti produttivi in zona non servita da fognatura, oppure se l'allacciamento ad essa sia impossibile, essi potranno avere recapito in un corpo idrico superficiale, sul suolo o nel sottosuolo rispettando i diversi criteri:

a) recapito in corpo

idrico superficiale: - insediamento produttivo esistente all'entrata in vigore della legge 10/5/1976, n. 319 in tabella "C".

Dopo il 13/6/1985: per gli insediamenti localizzati nella zona posta a NORD-EST di via Argine S. Marco (da Campolongo a Piazza Matteotti), Piazza Matteotti, Piazza Vittoria, Piazza 4 Novembre, Via 23 Giugno, via Roma, (considerando tali vie come linea di spartiacque) in Tabella "A".

Per gli insediamenti localizzati nella zona a SUD-OVEST delle suddette vie e piazze rispetto dei limiti fissati dal D.P.R. 20/9/1973, n. 62 di cui alla legge 16/4/1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" (vedi allegato);

- insediamento produttivo nuovo: Tabella 'A', se ubicato a nord-est dello spartiacque di cui sopra; limiti di cui al D.P.R. 62/73 se ubicato a sud-ovest dello spartiacque;

- insediamento civile: limiti di cui alla tabella 'A' fino alla definizione, da parte della Regione, del piano di risanamento delle acque per gli insediamenti posti a nord-est dello spartiacque di cui sopra; limiti di cui al DPR n. 62/73 e legge 171/73 se ubicato a sud-ovest dello spartitraffico.

b) recapito sul suolo o

nel sottosuolo:

- rispetto della normativa tecnica generale cui all'allegato n. 5 dei "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76" (S.O. della G.U. del 21/2/1977). Per gli insediamenti posti nella zona a nord-est del sopracitato spartiacque;

rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/73 e alla legge 171/73 se l'insediamento è ubicato a sud-ovest dello spartiacque.

Nel caso di insediamenti civili qualificati "domestici" e fino ad un massimo di 10 persone servite, è ammissibile lo scarico diretto in corpo idrico superficiale purché le acque usate siano fatte preventivamente passare attraverso il sistema di vasche previsto dall'allegato B e si provveda almeno ogni 8 mesi all'espurgo totale dei fanghi e al lavaggio del carbone presente nel 4° scomparto della vasca settica. Tale soluzione è valida e ammissibile solo se la più vicina condotta fognaria comunale disti più di 100 metri, se manchi assolutamente lo spazio per la subirrigazione oppure se la falda acquifera sia posta a meno di 1 metro dal piano di campagna (come in molte zone di bonifica) per cui non è possibile effettuare la subirrigazione.

Nel caso di insediamenti civili domestici per un numero superiore a 10 persone, oppure nel caso di insediamenti qualificati come servizi o produttivi, mancando la possibilità di effettuare una corretta subirrigazione, e distando la rete fognaria pubblica più di 200 metri, è necessario installare un impianto di depurazione ad ossidazione totale che garantisca la qualità dell'effluente in tabella A secondo l'allegato B, o nei limiti di cui al D.P.R. 62/73 e legge 171/73 a seconda dell'ubicazione geografica come sopra descritta.

Articolo 6

Osservanza dei Regolamenti Comunali Edilizi e di Igiene

Tutti gli utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti Edilizi e di Igiene del Comune di Fossalta di Piave.

PARTE SECONDA

NORME CONCERNENTI L'ALLACCIAMENTO

Articolo 7

Qualora non diversamente provveduto ai sensi della legge 10/5/76, n. 319 e 24/12/1979, n. 650, i complessi produttivi, con le eccezioni sopra dette, dovranno allacciarsi alle reti di raccolta e

convogliamento previa autorizzazione dell'Ente Gestore, presentando domanda in tal senso secondo le modalità di seguito riportate.

L'Ente Gestore accetta nelle fognature gli scarichi provenienti dalle attività produttive purché a suo giudizio siano compatibili con il regolamentare funzionamento sia della rete dei collettori che dell'impianto di trattamento.

L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta all'imposizione di particolari prescrizioni da parte dell'Ente Gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli organi manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognatura interessate o all'impianto di trattamento. L'autorizzazione resta valida fino a quando non si verificano le condizioni di cui ai successivi paragrafi. Per tutti gli scarichi di origine domestica, che per quanto stabilito sopra hanno l'obbligo dell'allacciamento in fognatura, dovrà comunque essere rivolta, da parte dell'utente interessato all'Ente, espressa richiesta di autorizzazione allo scarico da formulare nei modi di cui al successivo articolo, trascorsi i quali l'Ente Gestore potrà intervenire d'ufficio.

Articolo 8 Domanda di allacciamento

Nel caso di scarichi da insediamenti produttivi in genere, la domanda deve essere presentata in duplice copia all'Ente ed in essa deve essere dichiarato quanto segue:

- la ragione sociale e l'indirizzo esatto della Ditta;
- le generalità e l'indirizzo del titolare e del legale rappresentante della Ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero dei dipendenti;
- una descrizione sommaria, "ma esauriente", dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione degli scarichi in rapporto al tipo di lavorazione;
- le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, media e massima oraria, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, allegando analisi chimiche e precisando le modalità dello scarico;
- i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per la quale si richiede l'immissione in fognatura a stima dei responsabili della Ditta o desunti dallo strumento di misura eventualmente installato;
- le o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate: nel caso di approvvigionamento idrico autonomo indipendente dovranno essere fornite le precisazioni desunte dalla denuncia fatta all'Amministrazione Comunale;
- l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, allegando accurata descrizione.

Per impianto di pretrattamento si intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità della tabella allegata al presente Regolamento.

L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che, per quanto di sua conoscenza, corrispondono a verità.

L'Ente Gestore si riserva di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere altri dati prima di concedere l'autorizzazione predetta.

All'istanza deve essere allegata una planimetria schematica in scala, non inferiore a: 1:200 del complesso produttivo, su cui siano riportate le reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo, dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonché l'ubicazione e le dimensioni dei condotti esistenti e/o previsti. All'istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della Ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'utilizzo della fognatura e si fa atto di sottomissione per l'esecuzione di eventuali opere di cui al paragrafo "manutenzione delle opere di allacciamento" del presente Regolamento. Per quanto riguarda gli scarichi provenienti dalle utenze civili, nei tipi sunnominati, l'Ente Gestore, mano a mano che procedono i lavori di successivo ampliamento della fognatura civile o di allacciamento ai condotti già esistenti, invita con comunicazione scritta tutti i potenziali utenti a richiedere l'autorizzazione allo scarico, presentando entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione istanza rivolta all'Ente e contenente le seguenti informazioni:

- generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con indicazioni delle rispettive quote di proprietà;
- indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, della superficie complessiva scoperta, del numero dei locali-servizi esclusi del numero dei servizi igienici;
- indicazioni della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi, cisterne);
- elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali: fosse biologiche, piccoli impianti di aerazione, ecc.
- l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, allegando accurata descrizione.

Per l'impianto di pretrattamento si intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità della tabella allegata al presente Regolamento.

L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che, per quanto di sua conoscenza, corrispondono a verità.

L'Ente gestore si riserva di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere altri dati prima di concedere l'autorizzazione predetta.

All'istanza deve essere allegata una planimetria schematica in scala non inferiore a 1:200 del complesso produttivo, su cui siano riportate le reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo, dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonché l'ubicazione e le dimensioni dei condotti esistenti e/o previsti. All'istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della Ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'utilizzo della fognatura e si fa atto di sottomissione per l'esecuzione di eventuali opere di cui al paragrafo "manutenzione delle opere di allacciamento" del presente Regolamento. Per quanto riguarda gli scarichi provenienti dalle utenze civili, nei tipi sunnominati, l'Ente Gestore, mano a mano che procedono i lavori di successivo ampliamento della fognatura civile o di allacciamento ai condotti già esistenti, invita con comunicazione scritta tutti i potenziali utenti a richiedere l'autorizzazione allo scarico, presentando entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione istanza rivolta all'Ente e contenente le seguenti informazioni:

- generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con indicazioni delle rispettive quote di proprietà;
- indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, della superficie complessiva scoperta, del numero dei locali-servizi esclusi del numero dei servizi igienici;
- indicazioni della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi, cisterne);
- elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali: fosse biologiche, piccoli impianti di depurazione, ecc.;
- indicazione degli attuali punti di recapito degli scarichi (fognature, corso d'acqua superficiale, suolo, sottosuolo);
- all'istanza deve essere allegato, in duplice copia, il progetto dei manufatti e delle opere di canalizzazione per il collegamento degli scarichi dello stabile alla pubblica fognatura.

Dovranno essere chiaramente indicati in particolare i provvedimenti previsti per adeguare l'allacciamento alle prescrizioni del presente Regolamento, o per realizzare integralmente l'immissione nei collettori nel caso di nuovi allacci.

L'Ente potrà richiedere ulteriori dati o effettuare eventuali sopralluoghi anche all'interno degli stabili delle proprietà in genere, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico o all'allacciamento.

L'Ente elaborerà appositi moduli da distribuire agli interessati, per agevolare la compilazione delle domande di allacciamento. (vedi allegati)

Articolo 9 Domanda di allacciamento

Dopo l'autorizzazione all'allacciamento, l'utente produttivo è tenuto a presentare entro il termine di mesi due, in duplice copia, il progetto dei manufatti e delle canalizzazioni nonché degli eventuali impianti di pretrattamento all'interno della proprietà privata, necessari per l'allacciamento in fognatura nel rispetto delle norme specificate nell'articolo "obbligo di scarico nei collettori per le

utenze produttive” e successivi del presente Regolamento, e di eventuali specifiche direttive che potranno essere premesse dall'Ente Gestore.

Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi valori di portata e caratteristiche d'inquinamento dello scarico riportati nella predetta domanda di allacciamento, eventualmente integrata da altri dati. Il progetto dovrà comprendere:

- una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico e di processo delle eventuali opere di pretrattamento previste; i rendimenti di depurazione ed i quantitativi di fango ed altri residui (con le caratteristiche) che si prevede di ottenere con il pretrattamento, ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
- planimetria di dettaglio, a scala 1:100 delle opere di allacciamento e di eventuali pretrattamenti, completa di quote di sezione e particolari necessari a definire le opere. Dalla planimetria dovrà chiaramente risultare l'ubicazione dell'immissione nel collettore comunale, da concordarsi con l'Ente preventivamente. L'Ufficio Tecnico dell'Ente sarà a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto. I progetti per gli allacciamenti degli scarichi civili, siano essi riferiti a scarichi già collegati con la fognatura pubblica e da adattare, o siano riferiti a scarichi non collegati, dovranno a loro volta essere costituiti da:
 - una relazione tecnica in cui siano descritte le opere e i materiali impiegati e ne sia esposto il dimensionamento idraulico;
 - una planimetria, in scala non inferiore a 1:200 dello stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni e dei manufatti relativi esistenti all'interno della proprietà, da modificare e non, delle nuove canalizzazioni e dei relativi dati. Solo nel caso in cui il proprietario dello stabile ritenga che il proprio allaccio alla fognatura pubblica, esistente, sia già adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento, al progetto di cui sopra potrà essere sostituita una esplicita dichiarazione in tal senso, con allegato un preciso rilievo delle infrastrutture fognarie esistenti all'interno della proprietà e all'esterno fino all'immissione nella fognatura pubblica.

I progetti di cui sopra, tanto per gli insediamenti produttivi che per quelli civili, devono essere compilati e firmati da un ingegnere, un architetto o un geometra regolarmente iscritto nel rispettivo Albo Professionale, in relazione alle specifiche competenze.

L'Ufficio Tecnico esamina i progetti e le domande di allacciamento, ne riferisce all'Ente allegando un suo motivato parere. L'Ente decide in conformità entro 30 giorni, ed informa con comunicazione scritta gli interessati, precisando le eventuali prescrizioni specifiche cui è subordinata l'autorizzazione allo scarico e stabilendo il termine massimo per l'inizio ed il completamento dei lavori di esecuzione delle opere di allacciamento.

Articolo 10 Esecuzione delle opere

Le opere di allacciamento dei collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato (secondo le norme tecniche di cui agli allegati disegni).

Il collettore di collegamento fra il limite della proprietà e l'immissione nella fognatura invece, essendo il suolo pubblico, viene di norma eseguito direttamente dall'Ente Gestore o sotto stretta sorveglianza dello stesso.

La spesa, che rimane a carico del proprietario, gli sarà notificata per iscritto, a lavori ultimati, dall'Ente. L'Ente, per quanto di sua competenza potrà autorizzare, con specifica dichiarazione scritta, l'esecuzione delle opere di allaccio in sede pubblica direttamente da parte degli utenti privati; in questo caso il privato provvederà direttamente a liquidare all'impresa esecutrice gli importi dovuti. La sede stradale, manomessa per l'esecuzione delle opere di cui sopra, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori con le modalità fissate dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico del proprietario dell'insediamento interessato all'allacciamento.

Articolo 11

Collaudo delle opere di allacciamento

Il proprietario potrà richiedere, prima del ritombamento degli scavi, sopralluogo da parte del competente ufficio dell'ente gestore che verificherà la corretta esecuzione dei lavori.

Terminate le opere di allacciamento l'utente, sia esso produttivo che civile, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente, chiedendo il permesso di attivazione dello scarico. L'Ente potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico da parte dell'Ufficio Tecnico e di un controllo chimico sulla qualità delle acque scaricate, entro il termine massimo di 6 mesi dalla comunicazione da parte dell'utente.

In sede di collaudo i tecnici dell'Ente verificheranno la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora essi riscontrassero differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, segnaleranno tale circostanza all'Ente che inviterà l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, o ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata.

L'attivazione dello scarico è subordinata a comunicazione scritta da parte dell'Ente all'utente. Nel caso in cui trascorrono i sei mesi dalla comunicazione da parte dell'utente dell'apprestamento delle opere, senza che l'Ente abbia inviato tale comunicazione, dovrà ritenersi tacitamente concessa l'attivazione dello scarico.

Ogni allacciamento attivato senza rispettare le norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative, da stabilirsi da parte dell'Ente, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.

Le spese per l'esecuzione del collaudo tecnico sono a carico del titolare dello scarico.

Articolo 12

Esecuzione d'ufficio del progetto e delle opere di allacciamento

Trascorsi i termini indicati per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, l'Ente provvederà d'ufficio, a spese degli utenti inadempienti, alla compilazione del progetto delle opere di allacciamento, e di eventuale pretrattamento, nonché del preventivo comprendente:

- il costo delle opere che dovranno essere eseguite, compresi gli scavi ed il ripristino delle strade, sulla base dei prezzi di mercato dei materiali e della manodopera;
- i diritti per le spese tecniche e progettuali;
- i termini concessi per l'inizio e il completamento delle opere di allacciamento.

Il preventivo di spesa sarà notificato agli utenti interessati, che dovranno provvedere entro il termine di 30 giorni a risarcire le spese tecniche.

Trascorso tale termine concesso per le opere da eseguirsi (per i progetti presentati dagli utenti; per i progetti redatti d'ufficio), l'Ente ha la facoltà di disporre l'esecuzione d'Ufficio tramite Impresa di sua fiducia. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale le spese per l'esecuzione delle opere, come risultanti da certificati di pagamento all'impresa incaricata vengono addebitate all'utente inadempiente maggiorate del 15% per le spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'utente che nel termine di 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione del dovuto.

PARTE TERZA

ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI

Articolo 13

Manutenzione delle opere di allacciamento

I tratti dei condotti di allacciamento privati alle canalizzazioni della rete in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione e pulizia da parte dell'Ente secondo un programma stabilito dall'Ufficio Tecnico dell'Ente stesso.

I privati sono comunque tenuti a richiedere interventi straordinari non appena avvertono disturbi dei condotti di allacciamento. La manutenzione e la pulizia delle fognature interne alle proprietà private e dei manufatti connessi, sono invece affidate ai proprietari che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere, per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Articolo 14 **Ispezioni e controlli**

L'Ufficio Tecnico dell'Ente, in ottemperanza al comma 5 dell'art. 9 della legge 10.5.1976, n. 319, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di adattabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte per quanto di competenza, dall'Ente.

L'Ente può imporre l'installazione di strumenti adeguati per il controllo automatico degli scarichi pericolosi. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse, sono a carico dell'azienda che ha la responsabilità della loro efficienza continua.

Articolo 15 **Responsabilità degli utenti**

L'autorizzazione concessa dall'Ente non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli utenti.

Gli utenti produttivi e civili garantiscono l'Ente contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento, anche in seguito a tardiva denuncia di disturbo nei condotti di allacciamento. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito dall'Ente, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto .

Articolo 16 **Rifusione dei danni**

Qualsiasi danno alle infrastrutture comunali causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura dell'Ente. Le spese relative, maggiorate del 15 % per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente.

PARTE QUARTA **UTENZE PRODUTTIVE**

Articolo 17 **Rilevazione dei consumi idrici**

Tutti i complessi produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione all'Ente, nella domanda di autorizzazione, precisando per ciascun pozzo esistente quanto previsto dalla circolare regionale nr. 45 del 10 giugno 1981.

Su ciascun pozzo dovranno essere installati a cura e spese dell'utente, idonei strumenti di misura. Tali strumenti saranno sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico che potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.

Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico entro 30 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei casi precedenti. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi in fognatura, potranno chiedere all'Ufficio Tecnico di accertare e quantificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso. Le spese di tali accertamenti, delle installazioni e dell'esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti.

L'Ente si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico.

Articolo 18

Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interna in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate. Le utenze produttive dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune zone del complesso produttivo, l'Ufficio Tecnico ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo convogliamento nelle fognature con modalità da definirsi da caso per caso.

Articolo 19

Obbligo di scarico nei collettori per le utenze produttive

E' fatto obbligo all'utente produttivo di effettuare comunque scarichi di acque inquinate, che non abbiano recapito nella rete fognaria, attraverso i collettori di allacciamento. In particolare è pertanto vietato smaltire acque inquinate sul suolo o nel sottosuolo. L'eventuale immissione di acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) resta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.

Articolo 20

Impianti di pretrattamento e smaltimento dei relativi residui

Le utenze industriali, i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti nel presente Regolamento, hanno l'obbligo, salvo le eccezioni dette assimilabili, di chiedere l'allacciamento alle reti di fognatura, impegnandosi a provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Gli utenti produttivi restano esclusivi responsabili della raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei residui di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.

L'Ente si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio da porre a disposizione degli utenti, in base a condizioni, e tariffe da definire in apposito Regolamento.

Articolo 21

Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento produttivo

I manufatti e le canalizzazioni di allacciamento produttivo, da progettarsi e costruirsi a cura e spese degli utenti produttivi, secondo quanto prescritto, dovranno essere realizzate esclusivamente in ottemperanza alle modalità espone nei successivi punti.

Articolo 22

Separazione degli scarichi - collettori di allacciamento

Dovranno essere tenuti rigorosamente separati gli scarichi di acque meteoriche da quelli da acque inquinate di qualunque origine, comprese quelle meteoriche contaminate. Dovrà comunque essere assicurato il regolare deflusso delle acque meteoriche per mezzo di una adeguata rete di canalizzazioni chiuse o a cielo aperto, recapitanti direttamente nelle acque superficiali o nella fognatura stradale.

Tutti gli scarichi di acque di riflusso comunque inquinate dovranno, per ciascuna utenza produttiva essere raccolti in un unico collettore di scarico che viene definito collettore di allacciamento.

Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto per la misura della portata ed il prelievo dei campioni, che dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata ed a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da

consentire al personale dell'Ufficio Tecnico un agevole accesso dall'esterno. Il pozzetto di misura sarà dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi saranno consegnate all'Ente che potrà in ogni momento porne i propri sigilli e vietarne l'apertura. Nei pozzetti di misura dovrà prevedersi una perdita di carico non inferiore a cm. 15. L'Ente si riserva di emanare successive indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti e delle differenze di quota disponibile fra i collettori di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.

Articolo 23 Riunione di più scarichi

E' ammessa la riunione di più scarichi di utenze produttive prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente.

Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico e distinto collettore di allacciamento, dotato di pozzetto di misura di cui al punto precedente, in modo che rimanga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale, comune anche ad altre utenze. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una "servitù di fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Articolo 24 Impianti di sollevamento

Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati di un insediamento produttivo sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura in modo da evitare a quest'ultima rigurgiti e moti vorticosi.

Comunque l'immissione nei collettori dovrà sempre avvenire per gravità nel senso che la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno pertanto essere assunti opportuni provvedimenti per ovviare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva, paratoie di intercettazione della rete di fognatura - chiusa o a cielo aperto - interna agli stabilimenti, adeguati volumi di accumulo. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione nei progetti delle opere di allacciamento di cui al precedente punto.

E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente conveniente. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con l'Ente e da installare anche a valle dell'impianto stesso.

Articolo 25 Modalità esecutive dei collettori di allacciamento

I collettori di allacciamento devono essere impermeabili e ubicati all'esterno degli edifici chiusi, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati.

I materiali costituenti le condotte devono essere pertanto di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse. In particolare per i tratti di collettore in suolo pubblico, soggetti a manutenzione da parte dell'Ente, è obbligatorio provvedere l'uso di materiale identico o simile a quello impiegato per la costruzione del collettore recipiente. I

collettori, ovunque possibile, dovranno avere pendenza inferiore al 5 per mille e percorsi rettilinei. In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione, nonché in ogni immissione o qualsiasi altra discontinuità, dovranno essere previste camerette di ispezione, munite di chiusino a tenuta d'acqua. Se ubicate all'esterno dovranno comunque essere previste camerette di ispezione ai collettori a distanza non superiore a 40 metri fra loro. I collettori di allacciamento dovranno essere di forma circolare, il diametro non dovrà comunque essere mai inferiore a mm. 150. Dovranno essere previsti uno o più punti di lavaggio dei collettori con acqua pulita, mediante pozzetti di cacciata.

Articolo 26 **Disciplina dei cicli produttivi**

E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente recuperare l'acqua impiegata, di recuperare sottoprodotti della lavorazione degli eventuali impianti di pretrattamento.

Allo scopo l'Ente potrà emanare norme complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico. Esse potranno venire tassativamente applicate agli scarichi di complessi che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione delle norme complementari di cui al precedente punto.

Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di stabilire tariffe di utenza differenziate in funzione dei cicli di trattamento adottati.

Articolo 27 **Modifica delle attività produttive**

I responsabili degli insediamenti produttivi che, dopo aver ottenuto autorizzazione all'allacciamento intendono effettuare ristrutturazioni ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modifiche delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque, nel senso indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione all'Ente, richiedendo una nuova autorizzazione all'allacciamento. Tale disposizione si applica quando:

- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 25% quella originaria;
- il carico giornaliero di cui uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 25% quello originario;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità.

Qualora venga concessa la nuova autorizzazione all'allacciamento, o se i responsabili produttivi non accettano le condizioni proposte dall'Ente, il recesso dell'utente verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo punto "Revoca dell'autorizzazione - recesso" del presente regolamento.

Articolo 28 **Titolarietà dell'autorizzazione all'allacciamento**

La titolarità dell'autorizzazione all'allacciamento rilasciata secondo quanto disposto, s'intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dell'allacciamento a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione all'Ente.

La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di concessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa, della forma sociale dell'azienda. Permanendo

tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto al recesso di cui al punto successivo, dovrà essere sempre presentata domanda scritta all'Ente di subentro e di rinnovo dell'autorizzazione nelle nuove condizioni.

Qualora al verificarsi dei casi precedentemente detti si accompagnino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.

Qualora non si verificano tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:

- nuova ragione sociale dell'azienda;
- generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
- dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso specifico del comma precedente;
- dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione all'allacciamento.

Le domande di cui ai punti precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al punto predetto.

Articolo 29 **Revoca dell'autorizzazione - Recesso**

L'autorizzazione all'allacciamento alle reti di fognatura può essere revocata dall'Ente in caso di reiterate infrazioni al presente Regolamento, in particolare quando si verificano le seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall'Ente successivamente alla firma della convenzione, secondo quanto indicato;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma del punto sulla disciplina;
- modifiche dei cicli produttivi che comportano dei cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente nei tempi e nei modi previsti;
- effettuazione delle modifiche di cui al punto precedente senza che si sia adempiuto alle procedure con le modalità previste dal punto stesso.

Qualora si verificano infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dal Regolamento, l'Ente ingiunge per iscritto all'utente responsabile, di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Ente revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico un termine massimo di 30 giorni trascorsi i quali dà disposizione all'Ufficio Tecnico di provvedere all'interruzione dell'allacciamento.

Contro la decisione dell'Ente è ammesso ricorrere entro il suddetto termine di 30 giorni.

La presentazione del ricorso, sospende la revoca dell'autorizzazione ed i susseguenti provvedimenti fino al pronunciamento da parte dell'Ente che dovrà comunque avvenire non oltre tre mesi data di presentazione del ricorso.

Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso.

PARTE QUINTA **UTENZE CIVILI**

Articolo 30 **Fognatura nelle strade e nelle piazze private**

Fermo restando le disposizioni di obbligo per allacciamento, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della fognatura civile lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla fognatura comunale.

Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la fognatura recipiente.

Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è da un anno a partire dalla notifica dell'Ente dell'obbligo di allacciamento.

Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade e piazze.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto dal paragrafo "esecuzione d'ufficio del progetto e delle opere di allacciamento" del presente Regolamento.

Articolo 31 **Criteri di allacciamento delle utenze civili**

Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura civile a sistema misto (unitario) gli utenti civili, nei limiti di quanto stabilito, sono obbligati ad immettervi tanto le acque nere quanto le acque bianche. Per tutti i nuovi edifici, tuttavia, i due tipi di scarico dovranno essere raccolti e convogliati separatamente all'interno delle proprietà private e riuniti soltanto prima del collettore d'immissione nella fognatura civile.

Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura civile a sistema separatore tutte le acque nere come definite, dovranno essere condotte, con apposite tubazioni, esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati.

Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque bianche; pertanto i proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque nere dalle bianche ed inviare con distinti condotti interni le acque nere nelle canalizzazioni della rete nera e quelle bianche nelle canalizzazioni della rete bianca.

Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale od artificiale possono versarvi direttamente le acque bianche, previo parere favorevole dell'Ente.

Articolo 32 **Caratteristiche tecniche dei manufatti di allacciamento alle utenze civili**

E' tassativamente vietato l'uso dei pozzi neri a tenuta.

Inoltre l'Ente potrà vietare l'impiego di fosse biologiche e qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri o la loro dispersione prima dell'immissione nella fognatura sia essa nera (sistema separatore) o mista.

Pertanto tali manufatti devono essere opportunamente dimensionati per l'immissione nella fognatura e/o adattati secondo quanto previsto dai disegni allegati.

I condotti di allacciamento alla fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei e protetti contro il gelo.

All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm. di terreno.

Le canalizzazioni provate debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a mm. 150 e con pendenza non superiore al 3%.

I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggette in dipendenza dal funzionamento della fognatura.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e alle alte temperature.

Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria e di tubi in cemento.

I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 60°.

Nessun condotto nella dirittura dello scarico può immettersi in altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore debbono avvenire con pezzi speciali.

Per le sole canalizzazioni di acque bianche tali pezzi speciali potranno essere sostituiti con pozzetti di raccordo.

Le immissioni nella fognatura avverranno tramite appositi pezzi speciale a sghembo progettualmente previsti per tutti i nuovi collettori, mentre per i collettori preesistenti, già appartenenti alle fognature, esse dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dall'Ente.

Di norma, i collettori di immissione degli allacciamenti privati non dovranno avere diametro superiore a quello dei pezzi speciali a sghembo ai quali devono essere collegati.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché le dimensioni dei collettori di raccolta, devono essere proporzionati alle portate da convogliare e quindi all'estensione delle superfici scolanti da servire.

Il diametro minimo ammissibile è di mm. 150.

Articolo 33 Separatore di olii

I liquami provenienti da utenza civile in cui si utilizzino o siano immagazzinati olii minerali o prodotti simili, possono essere indotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio attraverso cassette per la separazione di olii.

Il modello di tali manufatti deve essere approvato dall'Ente.

Articolo 34 Pozzi neri e fosse settiche fuori uso

I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse settiche, da mettere fuori uso o da adattare opportunamente quando l'utenza civile venga allacciata alla fognatura, devono essere puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al punto precedente.

PARTE SESTA **NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI PRODUTTIVI**

Articolo 35 Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura

Le utenze produttive che si allacciano alla rete di fognatura, fatte salve le eccezioni ed i divieti, debbono rispettare con i propri scarichi globali i limiti di accettabilità indicati nella tabella "2" allegata. Tali limiti non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

E' fatto pertanto divieto di scaricare soluzioni concentrate da esausti di lavorazione se non pretrattate opportunamente per raggiungere i limiti della tabella "2" allegata.

L'Ente ha tuttavia facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (arsenico, cadmio, cromo esavalente, rame, mercurio, nichel, piombo, selenio e zinco) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto, così da rispettare i limiti della tabella "2" allegata, prima della confluenza nello scarico globale.

Ha altresì la facoltà di consentire anche scarichi che superano i limiti della tabella compatibilmente con la capacità di depurazione dell'impianto di trattamento comunale.

Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, gli utenti dei collettori produttivi eviteranno di concentrare i propri scarichi in periodi ristretti, compatibilmente con il tipo di lavorazioni praticate, i macchinari disponibili, le eventuali capacità di accumulo esistenti.

La portata massima istantanea non dovrà in ogni caso superare quella dichiarate all'atto della domanda di allacciamento a norma di quanto stabilito al precedente paragrafo "domanda di allacciamento" del presente Regolamento.

Articolo 36 Disposizioni specifiche per l'allacciamento alla fognatura

In aggiunta a quanto stabilito, relativamente ai materiali da impiegare per la costruzione dei collettori di allacciamento privato, è obbligatorio l'uso di tubazioni resistenti alle corrosioni

aggressive chimiche, non solo per i tratti in suolo pubblico soggetti a manutenzione da parte dell'Ente, ma anche per i tratti compresi fra questi ultimi e il manufatto di misura, nonché fra tale manufatto e gli impianti di pretrattamento.

Tutti i manufatti in muratura disposti a valle dei pretrattamenti, dovranno essere realizzati con idonei rivestimenti anticorrosivi.

L'Ente si riserva di suggerire l'adozione di specifiche apparecchiature di pretrattamento, allo scopo di razionalizzare ed unificare i pretrattamenti necessari al conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella "2" allegata al presente Regolamento.

L'Ente può imporre la costruzione di un pozzetto di grigliatura, con griglia sigillata in acciaio inossidabile, avente luce libera fra le sbarre non superiore a 5 mm. e di un manufatto di misura della portata, nel quale dovrà essere installato uno strumento per la registrazione della portata istantanea e la totalizzazione dei volumi idrici defluenti.

in ogni caso il tipo di apparecchiatura dovrà essere approvato dall'Ente.

I provvedimenti di cui sopra, imposti a scopo cautelativo per dare la massima garanzia di buona conservazione dei collettori, non esimono comunque gli utenti dall'assunzione di tutti gli eventuali pretrattamenti necessari a riportare gli effluenti entro i limiti di cui alla tabella allegata.

PARTE SETTIMA **NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI CIVILI**

Articolo 37 **Utenze allacciabili alla fognatura**

Alla rete di collettori definita devono obbligatoriamente allacciarsi tutte le utenze civili.

Articolo 38 **Limiti di accettabilità e modalità di scarico nella fognatura**

Le utenze civili allacciate alla rete potranno scaricarvi le acque di rifiuto provenienti da insediamenti abitativi, da insediamenti qualificati civili, da insediamenti assimilabili a quelli civili, ed inoltre le acque meteoriche, con le modalità previste.

E' esplicitamente vietata l'immissione nei collettori di sostanze che:

- per qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi;
- siano infiammabili, esplosive, o radioattive;
- sviluppano gas o vapori tossici;
- costituiscono una minaccia per la salute pubblica.

Al fine di evitare sovraccarichi idraulici nelle canalizzazioni, l'Ente si riserva di stabilire, caso per caso, anche il valore della portata massima istantanea scaricabile in fognatura.

PARTE OTTAVA **DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 39 **Tariffe sulle acque di scarico**

In materia di scarichi civili e produttivi, l'Ente provvederà ad applicare le tariffe o altri diritti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 40 **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione dell'Ente, non appena ratificato dalle superiori autorità, a norma di legge.

Articolo 41 **Norme transitorie**

Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente, su specifica richiesta dell'utente interessato, può emettere speciali norme transitorie anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Tali norme transitorie, avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse tuttavia potranno essere rinnovate anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

L'Ente può inoltre imporre l'adozione di specifici provvedimenti atti ad adeguare gli scarichi alle disposizioni regolamentari, stabilendo i termini di tempo entro cui debbono essere assolti tali adempimenti in pendenza dei quali, può emettere norme transitorie come sopra specificato.

Articolo 42 **Aggiornamento del Regolamento**

Qualora l'emanazione di specifiche norme da parte dello Stato o della Regione modifichi o integri in tutto od in parte determinate disposizioni del presente Regolamento l'Ente provvedere ad appaltarvi tutte le variazioni necessarie per renderlo congruente con le normative in vigore.

Sarà compito dell'Ente informare tempestivamente l'utenza delle eventuali variazioni intervenute fissando eventualmente un congruo termine per le eventuali modifiche che l'utente stesso, per quanto di sua competenza, deve conseguentemente apportare.

In tal senso tutte le variazioni necessarie saranno a carico dell'utente.

Articolo 43 **Penali**

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 10.5.1976, n. 319 alle contravvenzioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano agli articoli 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, T.U. 3.3.1934, nr. 383, l'articolo 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza, T.U. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni.

PARTE NONA **ASPETTI TRIBUTARI**

Premessa

Si è presa visione della conversione in legge del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, pubblicato nella G.U. n. 60 del 2.3.1981, recante provvedimenti finanziari per gli Enti Locali per l'anno 1981.

In particolare l'art. 3 di detto D.L. dispone la sostituzione degli 16 e 17 della Legge 10.5.1976, n. 319, concernente l'istituzione e le modalità di applicazione di un canone o diritto dovuto agli Enti gestori dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Dette modificazioni concernono principalmente una più precisa definizione dei soggetti passivi, la disciplina per la concreta determinazione ed applicazione del canone, articolata in funzione della provenienza delle acque di scarico da insediamenti civili o produttivi, l'esclusione dello scarico delle acque meteoriche dalla particolare contribuzione ed, infine, l'indicazione delle norme applicabili per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso.

Articolo 44 **La formazione del canone: i soggetti attivi**

Il canone è dovuto, a norma dell'art. 16 dagli utenti ed a favore degli Enti gestori dei servizi di raccolta, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Tali sono tutti gli Enti che di fatto gestiscono detti servizi ed in particolare quelli individuati dall'art. 6 della legge n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24.12.1979, nr. 650.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del R.D. n. 1464, l'Ente beneficia del diritto di imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta per far fronte alle spese di gestione delle fognature. Tale disposizione deve ritenersi abrogata dall'art. 16 della legge 319, per cui l'Ente medesimo, in quanto Ente gestore del servizio di fognatura, dovrà imporre, per le spese di gestione delle

fognature, il canone in argomento, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed in particolare dall'attuale art. 17 della legge 319 per le acque provenienti da insediamenti civili, e dai provvedimenti regionali di cui all'art. 17/ bis per le acque provenienti da insediamenti produttivi. L'Ente gestore del servizio di fognatura provvede comunque all'applicazione del canone di riscossione essendone responsabile ed essendo quest'ultimo direttamente dipendente dal primo. Al detto Ente gestore compete pertanto il diritto di applicazione del canone e cioè del suo accertamento e della sua riscossione, nei confronti dei soggetti passivi del tributo stesso, nonché di determinare le tariffe per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nei limiti fissati dalla rispettiva Regione, e nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 17/bis, 4° comma, della legge 319, come modificata dall'art. 3 del citato decreto legge nr. 38.

Articolo 45 **I soggetti passivi**

In virtù dell'art. 16 come sopra specificato, il canone è dovuto dagli utenti dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, inclusi quindi anche stabilimenti ed opifici industriali.

Con il riferimento agli utenti di detti servizi la legge intende individuare i soggetti passivi dal tributo in coloro che usufruiscono di fatto dello scarico nella pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione vi è esercitata.

Dal che può dedursi, in analogia da quanto viene espresso dal T.U. per la Finanza Locale (art. 267) per la individuazione del soggetto passivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, tributo che presenta aspetti di notevole somiglianza con quelli in argomento, che quale utente dei servizi di fognatura e depurazione deve intendersi colui che conduce ed occupa, a qualsiasi titolo, l'insediamento da cui trae origine lo scarico nella pubblica fognatura.

Sembra opportuno precisare, al fine della corretta individuazione che i soggetti passivi del tributo sono soltanto coloro che utilizzano uno scarico in pubblica fognatura, e non in altri corpi ricettori, quali corsi d'acqua superficiali, suolo o sottosuolo.

Si cita per chiarimento ulteriore la deliberazione del 4 febbraio 1977 che e così recita: per pubblica fognatura s'intende "il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere".

A tale definizione occorre pertanto riferirsi anche al fine della individuazione del canone, prescindendo ovviamente dallo stato di concreta efficienza di detti impianti.

Sono parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse, confluiscono le acque reflue del proprio insediamento, anche se questo non sia collegato direttamente alla fognatura stessa.

Gli utenti del servizio di fognatura devono inoltre essere classificati in utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi ed utenti di scarichi provenienti da insediamenti civili.

Al fine dell'individuazione degli utenti produttivi e di quelli civili occorre aver riguardo alla classificazione precedentemente citata nel presente Regolamento.

Articolo 46 **La determinazione della tariffa**

Il canone o diritto di cui trattasi è applicato in base ad apposita tariffa, formata da due parti: la prima, relativa al servizio di fognatura, e determinata in funzione della quantità delle acque scaricate, la seconda, relativa al servizio di depurazione, in funzione della qualità e quantità delle acque scaricate.

Con il succitato art. 3 del D.L. 28.2.1981, n. 38, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 153, è stato sostituito l'art. 17 della Legge 319, oltre che con l'art. 17/ter, con gli artt. 17 e 17/bis che dispongono:

- all'art. 17 la tariffa per gli scarichi di acque provenienti da insediamenti civili e le relative modalità di applicazione;
- all'art. 17/bis le modalità di determinazione della tariffa per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Per gli scarichi provenienti da insediamenti civili, la tariffa è fissata in misura unica per tutte le categorie di utenti e per tutto il territorio nazionale, superando così una precedente disciplina fissata con il D.P.R. 24.5.1977, emanato in attuazione di quanto preposto dall'art. 17 della Legge n. 319.

Dall'anno 1981, dal quale la normativa si applica ai sensi del 2° capoverso del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 38, la tariffa è così determinata:

- L. 30 per ogni mc. di acqua scaricata, per la parte del servizio di fognatura;
- L. 30 per ogni mc. di acqua per la parte relativa al servizio di depurazione.

Per il servizio di depurazione la tariffa è applicabile ogni volta che, nell'ambito del Comune, è in funzione un impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili, come espressamente previsto dal 2° comma del nuovo testo dell'art.17.

Poichè la tariffa è fissata direttamente dalle legge, nessun particolare provvedimento è richiesto da parte dell'Ente gestore del servizio, il quale potrà pertanto procedere di retta all'applicazione del canone nella misura anzidetta, secondo le modalità pure previste dall'art.17 della legge n.319, come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 38 con decorrenza dal 1° giugno 1981.

Per quanto concerne la determinazione della tariffa per insediamenti produttivi, l'art.17/bis riproduce sostanzialmente il procedimento previsto per tutti i tipi di acque dall'art. 17 della legge n. 319/76 nel testo ordinario in vigore fino al 31 dicembre 1980, secondo il quale la tariffa è fissata dall'Ente gestore nei limiti massimali dettati dalla Regione secondo la formula predisposta dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 319 ed emanato con D.P.R.

In proposito occorre precisare che resta in vigore la formula tipo relativa alle acque provenienti da utilizzazioni industriali, emanata con il citato D.P.R. 24.5.1977, ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 38, senza la necessità che il Consiglio Interministeriale adotti un apposito ulteriore provvedimento.

Pertanto perché il canone sia applicabile occorre che entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'Ente gestore abbia determinato la specifica tariffa sulla base dei massimali fissati dalla Regione, al più tardi entro il 30 giugno.

Va precisato che fintanto la Regione non abbia preso provvedimenti circa i limiti da fissare sulla tariffa sia delle acque di scarico civili, che di quelle industriali, l'Ente gestore non potrà applicare alcun canone a detti soggetti.

Si fa presente che la Regione del Veneto ha preso provvedimenti sostanziali in materia con la circolare nr. 44 del 10.6.1981.

Articolo 47

L'applicazione del canone o diritto per le acque provenienti da insediamenti civili

L'art. 3 del D.L. n. 38, ha distinto il procedimento di applicazione del canone o diritto delle acque provenienti da insediamenti civili da quello per le acque provenienti da insediamenti produttivi, come ha differenziato le modalità di determinazione delle tariffe relative.

Per le acque provenienti da insediamenti civili la nuova disciplina esclude innanzitutto l'obbligo generalizzato di denuncia degli elementi relativi alla determinazione del canone da parte degli utenti.

Tale obbligo è rimasto esclusivamente a carico di coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, i quali sono tenuti a fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità previste dall'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

A riguardo deve innanzitutto precisarsi che, ove l'utente si approvvigioni solo in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, la denuncia deve contenere il dato relativo alla sola quantità di acqua prelevata da tale fonte, mentre quella prelevata dall'acquedotto sarà conteggiata dall'Ente gestore che provvederà ad applicare il canone secondo le modalità previste dal predetto quarta comma.

Il canone per tali utenti e per la parte di acqua prelevata da fonte diversa dal pubblico acquedotto, è liquidato dall'Ente gestore nella misura dell'80% dell'acqua prelevata, e deve essere pagato entro 30 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone è invece applicato secondo le modalità previste per la riscossione del canone relativo alla fornitura dell'acqua (art. 17 - 4° comma).

Pertanto l'Ente gestore può provvedere, al momento della liquidazione del canone di pagamento per l'acqua potabile e senza emettere ulteriore documento, anche alla liquidazione del canone per i servizi di fognatura e depurazione, applicando la tariffa unitaria predetta.

E' appena da ricordare che il canone per i servizi di fognatura e depurazione sarà corrisposto esclusivamente per gli utenti del servizio di acquedotto che siano anche utenti del servizio di fognatura e depurazione, per i quali soltanto il canone è applicabile.

Per costituire l'Ente gestore dell'acquedotto debitore del canone di cui all'art. 16 della legge n. 319, è necessario che l'Ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione notifichi l'elenco degli utenti che scaricano nella pubblica fognatura.

Per facilitare al massimo questa individuazione si è proposto di notificare con adeguata sigla in codice questa ulteriore utenza sul documento di pagamento dei ruoli per la fornitura dell'acqua potabile e di formare un apposito elenco di utenti.

Si precisa infine che poiché il canone è dovuto dai soggetti che usufruiscono di scariche in pubbliche fognature e che occupano gli insediamenti dai quali il singolo trae origine, a nulla rileva la circostanza che, dell'unico scarico usufruiscono più utenti.

Il canone dovrà pertanto essere accertato, liquidato e riscosso nei confronti del soggetto singolo o collettivo che risulta utente del servizio di acquedotto ed al quale viene anche richiesto il pagamento del canone per la fornitura d'acqua.

Da tanto discende che nel caso di scarico terminale in pubblica fognatura proveniente da un fabbricato in condominio, devono ritenersi soggetti passivi del canone relativo, tutti coloro che occupano il fabbricato ed il canone per gli stessi sarà applicato cumulativamente nei confronti del condominio oppure individualmente nei confronti del singolo utente secondo la disciplina del rapporto relativo al canone per la fornitura dell'acqua potabile.

Articolo 48

Applicazione del canone o diritto per le acque provenienti da insediamenti produttivi

Gli utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, la cui definizione si è precisata nei paragrafi precedenti, sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nonché degli altri elementi necessari per la determinazione della concreta misura del canone, secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione Veneto.

In tal senso il secondo comma dell'art. 17/bis della legge n° 319 come modificato dall'art. 3 del D.L. n° 38, che riproduce sostanzialmente la disciplina dettata, per tutti i tipi di scarichi dell'art. 17 dell'originario testo della legge n° 319.

In via generale può peraltro fin d'ora farsi presente che la denuncia deve essere fatta dall'utente del servizio, cioè da chi è tenuto al pagamento del tributo; che la denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi necessari alla determinazione del canone e alla conseguente liquidazione, indicati nella formula tipo emanata con il citato D.P.R. 24 maggio 1977, ed in particolare:

- la qualità dell'acqua scaricata nel periodo considerato;
- la categoria dell'attività prevalentemente svolta nell'insediamento da cui trae origine lo scarico sulla base della classificazione delle industrie e in particolare delle industrie insalubri come da provvedimento regionale (circ. n° 44 - 10 giugno 1981 e decreto ministeriale 19 novembre 1981 - nuovo elenco delle industrie insalubri);
- l'esistenza di procedimenti di pretrattamento e i parametri che sono previsti nella stessa formula tipo;
- ogni altro elemento la cui indicazione è richiesta nel provvedimento regionale per la determinazione in concreto della tariffa applicabile al singolo scarico.

Al riguardo si fa presente che per quanto concerne i termini e le modalità di presentazione da parte degli utenti delle denunce di scarichi produttivi, restano in vigore, in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 D.L. n° 38, i provvedimenti adottati dalla Regione Veneto in attuazione dell'originario, testo dell'art. 17 della legge 319.

L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia alla liquidazione e procede alla relativa riscossione a mezzo, d'ingiunzione fiscale, secondo le disposizioni del R.D. D 14 aprile 1910, n° 639, cui rinvia espressamente l'art. 17/ter, secondo comma.

Articolo 49

L'accertamento

L'accertamento deve essere effettuato dagli organi o dagli uffici dell'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione preposti formalmente all'applicazione del canone, senza necessità di una preventiva deliberazione dell'organo di amministrazione dell'Ente e deve essere rappresentato in un apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal responsabile dell'ufficio anzidetto, nel quale sono indicati tutti i termini e gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone o il maggior canone.

L'avviso di accertamento deve contenere anche la liquidazione del canone conseguentemente dovuto e deve essere notificato a cura dell'Ente gestore.

Articolo 50

La riscossione

Dal 10 gennaio 1981 per la riscossione del canone si applica, come già accennato in precedenza, le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n° 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17/ter della legge n° 319, introdotto con il D.L. n° 38.

Tale disposizione ha un carattere innovativo nella previgente normativa, in forza della quale, art. 17, quarto comma, dell'originario testo della legge n° 319, alla riscossione del canone dovevasi procedere a mezzo di ruoli nominativi.

Tuttavia per questo Comune, essendo la disciplina dell'ingiunzione fiscale un procedimento che impedisce di sveltire e di agevolare nel suo svolgimento tutto il procedimento giuridico anzi detto, si adotta il metodo indicato nel punto precedente.

La riscossione del canone va perciò effettuata a mezzo di ruoli nominativi.

Articolo 51

Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638.

Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta di un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Quando il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del massimo canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al venti per cento del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

CRITERI DI ASSIMILABILITA' DI UN REFLUO A QUELLO DI ORIGINE DOMESTICA

Sono considerati insediamenti civili tutte le attività, industriali, artigiane, agricole o relative a prestazione di servizi che diano luogo a scarichi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati dai parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	= 30° C
pH	= 7,5 - 8,5
Solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
Detergenti	= 10 mg/l
Oli e grassi animali e vegetali	= 100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

ZONA SPROVVISTA DI FOGNATURA - RECAPITO SUL SUOLO (con terreni permeabili e falda acquifera sufficientemente profonda e protetta)

LEGENDA

-  Pozzetto di ispezione rete comunale
-  Pozzetto di allacciamento; dim. minime 50x50 cm, con cunetta di scorrimento sul fondo
-  Pozzetto semplice (ispezionabile)
-  Pozzetto sifonato (ispezionabile)
-  Pozzetto acque nere (ispezionabile)
-  Pozzetto con dispositivo di non ritorno (consigliato)
-  Pozzetto per pluviali
-  Pozzetto di cacciata alimentato dal refluo proveniente dalla Imhoff
-  Vasca condensagrassi
-  Vasca tipo Imhoff (dimensioni: sedimentatore almeno 100 l/ab.eq.; digestore almeno 150 l/ab.eq.)
-  Condotta acque nere
-  Condotta acque piovane
-  Condotta acque saponate
-  Collettore Comunale
-  Bacino di subirrigazione con pozzetto sifonato su fila ramificata

